

IL DIRITTO D'ASILO

REPORT 2025

Richiedenti asilo:
le speranze recluse



ORGANISMO PASTORALE DELLA CEI



STORIA DI UNA VITA IN SOSPESO

Cronologia dell'estenuante ricerca del riconoscimento dei diritti di una vittima di tratta

Irene Pagnotta

1. Prologo

Luglio 2024.

La relazione clinica rilasciata dal Dirigente medico del reparto di psichiatria riporta:

«Durante il puerperio, dopo circa una settimana dal parto, viene riferita l'insorgenza di plurimi episodi di agitazione psicomotoria associata a una sintomatologia caratterizzata da distress emotionale, ideazione persecutoria (con ripetute preoccupazioni che il figlio le venisse sottratto), idee di beneficio rispetto al latte somministrato al neonato. In data 1.7.2024 veniva descritto un episodio caratterizzato da atteggiamento agitato e aggressivo nei confronti del personale, rifiuto reiterato della paziente alle cure proposte, assenza di consapevolezza. Sulla paziente è stato

attuato il TSO¹, praticata terapia sedativa e predisposto il presente ricovero presso questo SPDC»².

Il documento veniva allegato agli atti trasmessi dalla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Torino per la successiva convalida del provvedimento di collocamento in sicurezza di un neonato di soli 11 giorni, allontanato dai genitori a causa di una «sospetta reazione paranoide acuta» della madre, giovane donna ivoriana richiedente asilo in Italia.

Dopo aver dato alla luce il figlio Aboubacar, nato pretermine di due settimane, Mariam veniva ripetutamente rassicurata dal personale sanitario in merito alle buone condizioni del neonato ed alle loro dimissioni, che tuttavia - a causa di lungaggini burocratiche e della carenza di personale nel reparto nei giorni stabiliti - venivano rimandate in due occasioni senza che le fosse fornita alcuna spiegazione.

Nel corso della degenza, infatti, il personale sanitario riteneva superflua la presenza di una mediatrice o di una interprete, motivando tale scelta data la presenza in reparto di un'infermiera che parlava la lingua francese, pertanto in grado di comunicare con la paziente. Dopo oltre una settimana di ricovero, di fronte ad una mediatrice inviata dal centro di accoglienza, Mariam iniziava a mostrare segni di insofferenza dovuti alla lunga permanenza in ospedale, confidando all'operatrice di non aver compreso il ruolo delle varie figure incontrate nella struttura né il contenuto di moduli che le venivano sottoposti alla firma. La stessa alternava momenti di serenità a momenti di forte agitazione, domandando con insistenza di poter lasciare l'ospedale e dichiarando l'intenzione di

¹ Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è un procedimento amministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione, disciplinato dalla Legge 180/78, che permette di operare un ricovero in condizioni di degenza ospedaliera per l'effettuazione di terapie psichiatriche, in assenza del consenso del paziente. Il procedimento viene attivato con specifica richiesta scritta di un medico (proposta), alla quale segue la visita di un secondo medico appartenente alla struttura sanitaria pubblica, finalizzata alla verifica dell'esistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento (convalida), che sono: incapacità del paziente di avere coscienza del proprio stato di malattia; opposizione del paziente alle necessarie cure; necessità di un intervento terapeutico urgente, nonché la mancanza delle condizioni e delle circostanze atte a consentire di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extra-ospedaliero. Il Sindaco, preso atto delle due valutazioni sanitarie, emette l'ordinanza di autorizzazione a procedere al trattamento, dandone comunicazione al Giudice Tutelare.

² Acronimo di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Il Servizio provvede alla cura dei pazienti con condizioni morbose che inducono uno stato di sofferenza psichica acuta e che necessitano di trattamenti medici con ricovero ospedaliero. Il servizio accoglie trattamenti volontari e obbligatori e provvede alla cura di pazienti in condizioni di emergenza.

farlo anche senza il consenso dei medici. Allertate dal personale del reparto, nel giorno previsto per la dimissione una psicologa e una psichiatra incontravano Mariam, rappresentando le loro preoccupazioni e comunicandole la necessità del suo ricovero nel reparto di psichiatria, riferendole che, in caso di rifiuto, il piccolo Aboubacar sarebbe stato affidato all'ospedale. La reazione alla notizia era immediata: la giovane tentava di raggiungere il bambino presso il nido del reparto, ma il personale sanitario glielo impediva, bloccandole l'uscita dalla stanza. Entrata in uno stato di forte agitazione, Mariam cercava di forzare la barriera formata dagli operatori sanitari, chiedendo poi l'intervento delle forze dell'ordine. La stessa veniva raggiunta dal personale di sicurezza dell'ospedale, attendendo seduta insieme al compagno Moussa, padre del bambino e anch'egli richiedente asilo, l'intervento della polizia. Quando giungevano gli agenti di pubblica sicurezza, sulla donna veniva effettuato un trattamento sanitario obbligatorio e la stessa veniva trasferita in ambulanza al reparto S.P.D.C. dell'ospedale. A partire da quel momento, la violenza istituzionale che inondava la vita di Mariam sommergeva ogni residuo di speranza per il tanto desiderato nuovo progetto di vita, finalmente solo proprio, lontano dagli inganni, dai ricatti e dagli abusi subiti sin dall'infanzia in Costa d'Avorio e poi durante il percorso migratorio che la conduceva dapprima in Tunisia e successivamente in Italia.

Alle forme di violenza esplicite legate al proprio vissuto di donna migrante, se ne aggiungevano altre di carattere strutturale, sistematico e simbolico relative al sistema italiano, che se da un lato può consentire alle richiedenti asilo di rielaborare i propri percorsi di vita, similmente le costringe in spazi ristretti di condivisione fisica e interculturale, così come in tempi della giustizia difficilmente tollerabili o comprensibili, nell'attesa di completare l'iter necessario per vedere riconosciuti i propri diritti.

2. Un fenomeno che continuamente evolve: le nuove rotte e i nuovi modelli di sfruttamento della tratta di esseri umani

Dicembre 2023.

Formalizzata la domanda di asilo, convocata avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale³, Mariam rispondeva puntualmente alle domande poste dalla funzionaria:

³ Organo amministrativo che ha il compito di valutare e decidere in merito alla domanda di protezione internazionale, previa audizione del richiedente asilo.

«D: Mi parli della sua famiglia...»

R: Siamo io, mio padre, mia madre, due fratelli. A casa mio padre mi maltrattava, una volta mi ha anche versato l'acqua calda addosso, ho anche le cicatrici. Preferiva i figli maschi a me.

[...]

D: Ricorda quando ha lasciato la Costa d'Avorio?

R: 19 dicembre 2019.

D: Da lì dov'è andata?

R: In Tunisia, direttamente.

D: Dalla Tunisia è poi andata in altri Paesi?

R: Solo qui in Italia, sono arrivata il 21 giugno 2023.

D: Adesso le chiederò di parlarmi liberamente delle ragioni che l'hanno costretta a lasciare il suo Paese. Per quale motivo ha lasciato la Costa d'Avorio?

R: Mio padre mi ha chiamata e mi ha detto che mi dovevo sposare per forza con un uomo anziano, che aveva già tre mogli. Lui era un uomo ricco e mio zio aveva già preso la dote. Nel mio villaggio, prima del matrimonio, la donna deve essere infibulata. Mio zio ha detto che dovevo essere infibulata, per quello sono andata via.

D: Visto che era qualcosa che lei non voleva fare, non ha pensato di chiedere aiuto a sua madre?

R: Cosa poteva dire? Mia madre fa solo quello che le chiede mio padre, obbedisce e basta.

D: Sembra un po' nervosa, c'è qualche ragione in particolare?

R: No...

D: Cosa ha fatto quindi?

R: Sono scappata ad Abidjan. Dormivo fuori, al mercato. Poi una donna si è avvicinata e le ho spiegato i miei problemi. Mi ha detto che aveva una sorella in Tunisia, se ero d'accordo avrebbe chiesto a sua sorella di farmi i documenti per viaggiare. L'ha chiamata e lei mi ha detto che mi avrebbe organizzato il viaggio. Una volta in Tunisia avrei dovuto lavorare per un anno per rimborsare i soldi. Ho accettato, lei ha mandato i soldi a sua sorella e ha fatto il passaporto e il biglietto dell'aereo. Così sono partita, mi ha portato all'aeroporto. Una volta arrivata in Tunisia sua sorella è venuta a prendermi, mi ha ritirato il passaporto e mi ha portata in una casa, mi ha chiusa in una stanza e ha detto che dovevo prostituirmi. Io non volevo ma lei faceva entrare tanti uomini, poi teneva quello che loro pagavano per stare con me. L'ho implorata di farmi cambiare lavoro per restituire i soldi e dopo un po' mi ha portato da una famiglia tunisina. Non uscivo mai, quando lo facevo era solo per andare a prendere le cose al mercato sotto casa, se mi mandava la signora. Lei mi picchiava se il lavoro che facevo non andava bene, lavoravo tante ore al giorno e mi faceva dormire per terra in una stanza vuota. Di notte, suo marito veniva con un coltello e mi diceva di stare zitta mentre si approfittava di me. A volte veniva anche suo fratello. Questo è durato per tanti mesi, non ce la

facevo più. Dopo più di un anno, la signora mi ha detto che avevo finito e mi ha messo in strada».

Influenzata dai cambiamenti che su scala globale colpiscono le popolazioni mondiali, la tratta di esseri umani⁴ costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali che si mantiene nel tempo evolvendo in termini di entità, direzione dei flussi e varietà dei servizi offerti.

La complessità del fenomeno, plasmatore di schiavitù contemporanee, deriva anche dal suo intrecciarsi con differenti realtà, tra cui l'aumento dei flussi e l'insediamento migratorio in Europa, il lavoro nero e le economie illegali, il traffico di migranti⁵, la condizione delle vittime e la congiunzione con il mondo dell'asilo, ciò che pone un «*complesso coacervo di concetti da ri-declinare e ordinare*»⁶.

Il Rapporto Globale sulla Tratta di Persone pubblicato nel 2024 dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) evidenziava nel 2022 un aumento del 25% del numero delle vitti-

⁴ Il Protocollo sulla tratta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Criminalità transnazionale, conosciuto altresì come “Protocollo di Palermo” del 2000, definisce la tratta come l’insieme delle condotte atte a reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone, comprendendo anche lo scambio o il trasferimento del controllo sulle stesse, mediante la minaccia o l’uso della forza o di altre forme di coercizione quali il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o il dare o ricevere pagamenti o benefici per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un’altra, a scopo di sfruttamento. Affinché si configuri la fattispecie è necessario che sussistano l’atto (il reclutare, il trasportare, il trasferire, l’ospitare o l’accogliere), il mezzo (l’uso o la minaccia dell’uso della forza o altri strumenti di coercizione) e la finalità (lo scopo dello sfruttamento nelle sue distinte forme, tra cui quello sessuale, del lavoro forzato e della schiavitù). Centrale è poi l’elemento del consenso della vittima, il quale – in presenza dei mezzi di coercione indicati dalla norma – si ritiene irrilevante ovvero non prestato quando la tratta riguardi vittime minori di età.

⁵ Con il termine di “smuggling” si intende il fenomeno per il quale i potenziali migranti si rivolgono direttamente alle organizzazioni criminali per poter organizzare il viaggio fuori dal Paese (art. 3, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria del 2000). Investendo un capitale proprio (maturato attraverso il risparmio o vendendo i beni di proprietà o chiedendo un prestito), il migrante acquista il servizio di trasporto unitamente ai documenti. Giunto a destinazione, il suo rapporto con i trafficanti si conclude. La distinzione tra il traffico e la tratta – che si caratterizza per gli elementi aggiuntivi del reclutamento della vittima nel Paese d’origine e la riduzione della stessa in schiavitù in quello di destinazione - assume contorni molto labili. Non esiste alcuna garanzia che il migrante venga, ad esempio, trasportato nel paese accordato; oppure che il denaro versato per il viaggio risulti sufficiente all’organizzazione criminale; o ancora che quest’ultima, una volta introdotto lo straniero nel paese di arrivo, lo lasci libero.

⁶ VINCENZO CASTELLI, *Oltre gli scenari consueti della tratta di esseri umani*, On the Road, 2019, disponibile al sito <https://www.ontheroad.coop/news/articoli/oltre-gli-scenari-consueti-della-tratta-di-esseri-umani/>.

me di tratta globali rispetto al 2019 - anno a partire dal quale, in ragione della pandemia, le cifre si riducevano significativamente - ravvisando una crescita continua per l'intero 2023, unitamente ad un indicativo incremento del 31% di vittime minorenni⁷.

Secondo i dati raccolti, donne e ragazze costituiscono il 61% delle vittime identificate a livello mondiale, destinate *in primis* allo sfruttamento sessuale ma anche al lavoro forzato e domestico, oltre che a matrimoni combinati e criminalità forzata⁸.

Relativamente alle caratteristiche del fenomeno in Italia⁹, negli ultimi anni i dati raccolti dal Numero Verde Antitratta segnalavano una significativa diminuzione delle presenze di vittime di tratta in strada: nel 2017, le donne africane - prevalentemente di origine nigeriana - rappresentavano il 44% delle prostitute in strada, con numeri simili a quelli delle donne provenienti dal continente europeo (48%). Alla fine del 2024, invece, le presenze africane in strada scendevano al 15%, mentre quelle europee salivano al 72%¹⁰.

Se la diminuzione delle presenze in strada parrebbe mostrare una riduzione dello sfruttamento delle vittime, alcune tendenze suggeriscono invece un'evoluzione delle modalità di azione delle organizzazioni criminali.

A partire dal 2020-2021, infatti, accanto a nuovi modelli di sfruttamento – tra cui quello sessuale *indoor*¹¹, il traffico di stupefacenti, il trasferimento di denaro e la vendita di documenti falsi¹² - le associazioni competenti osservavano un incremento dei movimenti cosiddetti secondari, flussi di ritorno di donne provenienti da Francia e Germania in Italia, primo Paese di approdo dove le

⁷ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, 2024, disponibile al sito https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf, pp. 10-12.

⁸ *Ivi*, p. 15.

⁹ Vedere anche alla sezione numeri di Giovanni Godio di questo volume, p. 389 e seguenti.

¹⁰ DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, *Numero Verde contro la tratta degli esseri umani e/o il grave sfruttamento - Relazione annuale*, 2024, disponibile al sito https://www.pariopportunita.gov.it/media/d4qir2gq/relazione_nv_2024.pdf, p. 20.

¹¹ La pandemia aveva, in questo senso, un ruolo di acceleratore di processi già in atto da tempo, come l'abbandono delle strade in favore dell'*indoor* e del lavoro online. Si veda, sul punto: PROGETTO HTH LIGURIA HOPE THIS HELPS – IL SISTEMA LIGURIA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE, *La nuova frontiera dello sfruttamento sessuale. Il sex working indoor e lo sviluppo del sesso online*, 2023, disponibile al sito <https://www.csmedi.com/wp-content/uploads/2023/12/2022-Rapporto-sesso-indoor.pdf>.

¹² UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*, 2024, disponibile al sito https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf, p. 72.

stesse erano in alcuni casi già state prese in carico anni prima nell'ambito del sistema anti-tratta¹³.

Tali movimenti, apparentemente liberi, celano in realtà dinamiche più complesse: le donne – che nella maggioranza dei casi hanno un vissuto di tratta - rientrano infatti sul territorio italiano dopo aver trascorso anni lontane insieme ai figli nati all'estero, a volte come madri singole, altre volte accompagnate da uomini (asseriti compagni o connazionali) che possono essere concretamente implicati nelle organizzazioni criminali¹⁴, fondando la propria domanda di asilo su rischi connessi alla vicenda di sfruttamento sofferta o sul timore di una futura vittimizzazione, non solo in ambito sessuale.

Nello stesso periodo, gli arrivi in Europa di donne provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana francofona – in particolare Costa d'Avorio, Guine, Mali, Camerun e Repubblica del Congo – crescevano esponenzialmente¹⁵, contestualmente verificandosi un importante cambio nelle rotte migratorie.

Nel 2023, infatti, la Tunisia si affermava come principale Paese di imbarco per i migranti che cercavano di raggiungere l'Europa, eclissando la Libia, per

¹³ I primi ritorni si registravano già nel 2018, tuttavia la maggior parte dei rientri dalla Germania di donne e nuclei familiari di nazionalità nigeriana si concentrava prevalentemente nel triennio 2019-2022. Indicativamente, le donne che rientrano in Italia sono adulte, spesso giunte per la prima volta in Europa tra il 2015 e il 2017. Alcune di esse soggiornavano in Italia (loro primo paese di arrivo) per un periodo più o meno lungo, presentando domanda di protezione internazionale prima di proseguire il viaggio verso altri Stati europei. Al contrario, altre transitavano soltanto per il territorio italiano, senza essere segnalate dalle autorità. Per un approfondimento, si veda: IRES PIEMONTE, *I movimenti secondari di donne e minori, potenziali vittime di tratta, in Europa*, 2024, disponibile al sito https://www.piemonteimmigrazione.it/images/landing-page/AL-FA/I_movimenti_secondari_di_donne_e_minori_potenziali_vittime_di_tratta_in_Europa.pdf.

¹⁴ La maggioranza delle donne di nazionalità nigeriana che rientrano dalla Germania (circa il 90%) sono madri di uno o più minori, nati spesso in territorio tedesco. Secondo i dati raccolti dal rapporto di IRES PIEMONTE, si sono rilevati nuclei monoparentali composti prevalentemente dalla figura materna e da due minori, di un'età compresa tra 0 e 5 anni. Si sono osservate altresì svariate situazioni di donne che hanno fatto ritorno in stato di gravidanza. Elemento distintivo di questo secondo gruppo di soggetti è il fatto che non sono emerse esperienze di sfruttamento sessuale vissute in Germania.

¹⁵ Nel 2021 si registravano 3.807 arrivi di persone ivoriane e 2.446 di persone guineane (http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2021.pdf), collocandosi i due Paesi rispettivamente al quinto e al settimo posto nella casistica delle principali nazionalità che facevano ingresso in Italia nell'anno di riferimento. Nel 2022 si registrava l'arrivo sulle coste italiane di 5.973 cittadini della Costa D'Avorio e 4.473 cittadini della Guine Conakry (http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31_dicembre_2022.pdf), mentre nel 2023 sbucavano in Italia 18.211 cittadini guineani e 16.005 ivoriani (http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2023.pdf).

anni il principale punto di partenza dal Nordafrica ed oggi attraversata prevalentemente da migranti provenienti dall'Asia e dal Medio Oriente.

Secondo i dati riportati dal rapporto del Global Initiative against Transnational Organized Crime, nel 2023 circa 97.306 migranti sbarcavano in Italia dalla Tunisia, quasi tre volte di più rispetto al 2022¹⁶.

Il nuovo *status* della Tunisia come principale hub di imbarco del Nordafrica veniva decretato dopo una crescita costante dei fenomeni di migrazione irregolare e del traffico di esseri umani dal Paese. Negli anni precedenti, le partenze coinvolgevano principalmente i cittadini tunisini¹⁷, mentre nel 2023 la crescita della migrazione irregolare veniva sollecitata in gran parte da stranieri provenienti principalmente dall'Africa sub-sahariana e dal Sudan.

Se fino al 2022 la Tunisia per molti di loro rappresentava la meta finale del viaggio migratorio, ove radicarsi stabilmente per lavorare – circostanza coadiuvata dal fatto che i cittadini di numerosi Paesi sub-sahariani non necessitano di visto per l'ingresso nel Paese per soggiorni fino a 90 giorni, estendibili a 180 giorni - il drastico cambiamento del governo tunisino nell'approccio e nella gestione dell'immigrazione irregolare portava ad un grave e rapido deterioramento delle condizioni di vita degli stranieri, oltre che ad una velocizzazione del loro ritmo di abbandono del Paese.

Il 21 febbraio 2023 il presidente tunisino Kaïs Saïed pronunciava un discorso pubblico denunciando il «*piano criminale per cambiare la composizione demografica della Tunisia*», definendo i migranti subsahariani come una «*maccia all'identità arabo-islamica del Paese*» e «*fonte di violenza, crimini e atti inaccettabili*»¹⁸. Le dichiarazioni xenofobe del Capo di Stato innescavano una severa repressione della popolazione straniera, vessata e perseguitata attraverso una serie di durissimi gesti e misure poste in essere dalla società civile e dalle autorità locali, tra cui lo sfratto dei migranti dalle case che abitavano, il loro licenziamento immediato dai luoghi di lavoro, intimidazioni ed aggressioni fisi-

¹⁶ GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME, *Tunisia Irregular migration reaches unprecedented levels*, 2024, disponibile al sito <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/06/Tunisia-Irregular-migration-reaches-inprecedented-levels-GI-TOC-August-2024.pdf>.

¹⁷ L'aggravarsi dei complessi problemi politici, sociali ed economici del Paese incoraggiava le partenze clandestine e la migrazione illegale. Per un approfondimento si veda ISPI, *Tunisia: crisi economica e diplomazia, due facce della stessa medaglia*, 2023, disponibile al sito: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/tunisia-crisi-economica-e-diplomazia-due-facce-della-stessa-medaglia-135545>.

¹⁸ THE GUARDIAN, *Tunisia's president calls for halt to sub-Saharan immigration amid crackdown on opposition*, 2023, <https://www.theguardian.com/global-development/2023/feb/23/tunisia-president-kais-saied-calls-for-halt-to-sub-saharan-immigration-amid-crackdown-on-opposition>.

che sofferte per strada ed arresti arbitrari all'esito di veri e propri rastrellamenti, oltre a deportazioni nelle zone desertiche al confine con la Libia¹⁹.

Volgendo lo sguardo alle migrazioni femminili dalla Costa d'Avorio, tra i principali *push factors* che spingono le donne ad allontanarsi dal Paese si evidenzia una struttura sociale a forte carattere patriarcale, nell'ambito della quale esse subiscono discriminazioni in distinti ambiti, tra cui l'accesso all'istruzione²⁰ ed al mondo del lavoro²¹. A ciò si aggiunga che le donne ivoriane sono altamente esposte a pratiche estremamente diffuse tra le distinte etnie che popolano il Paese, che integrano forme di violenza di genere, tra cui le mutilazioni genitali femminili (MGF)²² ed i matrimoni forzati²³.

Secondo i dati raccolti nel rapporto “*Trafficking in Women: dalla Costa d'Avorio alla Tunisia*”, pubblicato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, la decisione di allontanarsi dal Paese viene adottata su suggerimento o raccomandazione di persone da cui le donne vengono avvicinate o adescate, principalmente nell'ambito della sfera familiare o amicale, che favoriscono il successivo contatto con altri attori che si occupano dell'effettivo viaggio di espatro, inserendo le stesse nelle reti di sfruttamento nei Paesi del Nordafrica²⁴.

Al momento dell'accordo con il trafficante, le donne - che raramente si sottopongono ad un rituale di giuramento²⁵ - non sono generalmente consa-

¹⁹ Il governo tunisino faceva sempre maggiore ricorso al trasferimento forzato di migranti, principalmente verso e attraverso i confini con Libia e Algeria. Sul punto si veda: OMCT, *Les routes de la torture – Le rétrécissement de l'espace civique et son impact sur les personnes en déplacement en Tunisie*, 2025, <https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2025/01/Les-routes-de-la-torture-volume-3-Pages-2.pdf>.

²⁰ UNESCO, *GAL Country Profiles: Côte d'Ivoire*, 2021, disponibile al sito <https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/files/2022/03/GAL%20Country%20profile%20-%20Co%CC%82te%20d%27Ivoire.pdf>.

²¹ BERTELSMANN STIFTUNG, *BTI 2020 Country Report - Côte d'Ivoire*, 2020, disponibile al sito https://btiproject.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2020_CIV.pdf p. 21

²² L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) include tra le mutilazioni/circoncisione genitali femminili (Female Genital Mutilation/Cutting, FGM/C) tutte le pratiche che comportano la rimozione parziale o totale degli organi genitali femminili esterni o altre lesioni per motivi non di ordine medico.

²³ CEDOCA, *COIFOCUS - CÔTE D'IVOIRE Le mariage forcé*, 2023, disponibile al sito https://www.ecoi.net/en/file/local/2098395/coi_focus_cote_divoire._le_mariage_force_20231006.pdf.

²⁴ ASGI, *Trafficking in Women: dalla Costa d'Avorio alla Tunisia*, 2024, disponibile al sito <https://www.asgi.it/en/sciabaca-oruka/asgis-report-on-trafficking-in-women-from-cote-divoire-to-tunisia/>.

²⁵ Il modello nigeriano prevede, al contrario, un contratto orale (talvolta anche scritto) sigillato da un rituale magico-religioso, conosciuto come *juju*, con cui la donna si impegna a saldare i debiti contratti con i propri trafficanti per la realizzazione del viaggio migratorio.

pevoli che saranno costrette a subire un periodo di sfruttamento formalmente finalizzato all'estinzione del debito contratto per il viaggio.

Nella maggioranza dei casi, il viaggio delle donne in Tunisia avviene con un volo diretto dalla Costa d'Avorio. Giunte all'aeroporto di Tunisi-Cartagine, le stesse trovano ad attenderle un intermediario o un contatto locale, che requisisce loro il passaporto - primo passo verso il loro assoggettamento al trafficante/sfruttatore ed all'esposizione al rischio di espulsione - e le conduce sul luogo di lavoro.

Le forme di sfruttamento variano dallo sfruttamento sessuale allo sfruttamento lavorativo nel settore della ristorazione ovvero alla servitù domestica²⁶. In tali contesti sono frequenti gli episodi di abusi e violenze sessuali ad opera di datori di lavoro, loro familiari o conoscenti frequentatori delle case in cui le donne sono assoggettate.

3. La prova della credibilità: quando la ri-vittimizzazione diventa prassi

Gennaio 2024.

L'autorità amministrativa rigettava la domanda di protezione internazionale di Mariam, motivando così il provvedimento di diniego:

«Considerato che dall'analisi delle dichiarazioni rese dalla richiedente, dalle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata dalla richiedente, la Commissione ritiene (...) non credibili gli elementi relativi al viaggio di espatrio, in quanto risultano lacunose le dichiarazioni in merito all'incontro fortuito con una connazionale ad Abidjan che, nel giro di pochi giorni, le organizzava il viaggio in Tunisia.

In seguito all'informativa, considerata anche la zona di provenienza e il noto fenomeno della tratta di esseri umani dalla Costa d'Avorio al Nord Africa, la richiedente confermava la propria storia e affermava di non avere più avuto contatti con

²⁶ ASGI, *Trafficking in Women...*, op. cit., pp. 9-10. Sulla servitù domestica, si noti che le ragazze vengono costrette a lavorare come domestiche nelle case di famiglie tunisine, denutrite e in condizioni degradanti, subendo spesso abusi sessuali dal datore di lavoro e ritrovandosi in una condizione di schiavitù. Nel contesto tunisino, infatti, «la professione di governante è socialmente disprezzata, il che ha fatto sì che il settore abbia faticato a reclutare lavoratori negli ultimi due decenni, soprattutto nel caso di governanti che risiedono nelle case dei loro datori di lavoro. Ciò ha determinato la formazione di un sistema di intermediazione con le famiglie tunisine alla ricerca di "domestiche", sia a livello internazionale, sia a livello locale, al fine di reclutare le persone da inserire all'interno del mercato dello sfruttamento domestico», *ivi*, p. 12.

le due donne una volta terminato l'anno pattuito in cui lavorava come domestica in Tunisia (...) A questo si aggiunge il fatto che la richiedente aveva già trascorso un lungo periodo in Tunisia sotto sfruttamento, elemento che induce a ritenere possibile che l'intero debito o almeno una significativa parte di esso siano stati già rimborsati.

La Commissione all'unanimità decide di non riconoscere la protezione internazionale».

Senza alcuna menzione alle violenze intra-familiari sofferte in Costa d'Avorio, pur riconoscendo l'attendibilità dell'esperienza di tratta, con una decisione meticolosamente distaccata la Commissione territoriale non restituiva alcun valore ai traumi sofferti dalla donna, basando la decisione sulla asserita inverosimiglianza del suo adescamento e sulla parziale restituzione del denaro dovuto per il viaggio migratorio, circostanze che – secondo l'organo giudicante – erano sufficienti a ritenere infondato il timore di subire discriminazioni e violenze in caso di rimpatrio.

L'attivazione di adeguati interventi di assistenza e protezione in favore di una (potenziale) vittima di tratta consigue alla identificazione della stessa come tale, all'esito di un giudizio positivo sulla credibilità della donna, oltre che sulla collaborazione di quest'ultima con l'autorità (amministrativa o giudiziaria).

Mentre il sistema di asilo prevede espressamente i criteri legali per valutare la credibilità del/la richiedente²⁷ - sia quale coerenza interna, per una narrazione plausibile e lineare, che esterna, conforme alle informazioni reperibili dalle fonti pubblicamente disponibili sul suo Paese di origine – il sistema anti-tratta

²⁷ L'ascolto del richiedente costituisce lo strumento principale per la valutazione della credibilità del richiedente asilo. L'audizione consiste in un esame «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, c. 2, D. Lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, c. 3, D.P.R. 12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, sull'eventuale documentazione presentata», oltre che su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione» (art. 3, c. 3, lett. a) e c), D. Lgs. 19.11.2007, n. 251). Nel caso in cui le dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, le circostanze riportate sono considerate veritiere quando:

- «a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale» (art. 3, c. 5, D. Lgs. 19.11.2007, n. 251).

conferisce un senso quasi giuridico alla collaborazione della vittima²⁸, che spesso si confonde o sovrappone alla credibilità.

La specificità della condizione soggettiva e del fenomeno generale ha imposto l'adozione di Protocolli e Linee Guida che valorizzano le esperienze di entrambi i sistemi e sono di ausilio per i decisori al fine di riconoscere una più adeguata tutela alla vittima. Nelle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta, aggiornate da ultimo nel 2021²⁹, sono elencati in maniera puntuale e precisa gli indicatori della tratta³⁰, elementi e circostanze sintomatici di una determinata situazione della persona, attraverso la cui lente deve essere letta la vicenda narrata. Ove riscontrati, essi porterebbero all'accoglimento della domanda di protezione internazionale in capo al/la richiedente, con il conseguente riconoscimento dello status di rifugiato - poiché la tratta consiste in un atto di persecuzione³¹.

²⁸ Collaborazione intesa quantomeno come consenso all'entrata in un progetto di assistenza ed integrazione sociale secondo quanto previsto dall'art. 18, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

²⁹ UNHCR - COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, 2021, disponibile al sito <https://www.unhcr.org/it/media/linee-guida-le-commissioni-territoriali-identificazione-vittime-di-tratta-pdf>.

³⁰ Tali elementi possono emergere nelle diverse fasi dell'identificazione. Tra gli indicatori preliminari che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale: condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione; contesto familiare problematico; provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI; precarie condizioni di salute; donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o; persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro; presenza di un benefattore o sponsor alla partenza; tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedita alla tratta; scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio; esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito; affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare; mancato pagamento del viaggio; necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio; richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato; sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione.

³¹ Il D. Lgs. 251/2007 specifica le caratteristiche – tipologia, motivazione e gravità – degli atti di persecuzione rilevanti. Ai sensi dell'art. 7, c. 2, gli stessi possono consistere in: «*a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia».*

contro uno specifico gruppo sociale³² ovvero perché la sofferta esperienza di tratta espone la donna al rischio di re-trafficking³³ o di stigmatizzazione³⁴ nel Paese di origine - o della protezione sussidiaria, alla luce delle violenze e dei trattamenti inumani e degradanti subiti o che potrebbe soffrire in futuro³⁵.

Nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, ai fini dell'identificazione della vittima - che ha diritto alla trattazione in via prioritaria della domanda³⁶ - l'organo giudicante può essere coadiuvato dagli enti anti-tratta, organi deputati alla presa in carico delle vittime nell'espletamento di un meccanismo di referral³⁷ che prevede la cooperazione di tutti gli organi preposti alla loro tutela.

³² EASO, *Guidance on membership of a particular social group*, 2020, disponibile al sito <https://europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-on%20MPSG-EN.pdf>; LIVIA STAMME, *Nota a margine della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 nella causa C-621/21: la Corte di Giustizia riconosce la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato "gruppo sociale"*, disponibile al sito <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2024-2/1438-nota-a-margine-della-sentenza-della-corte-di-giustizia-del-16-01-2024-nella-causa-c-621-21-la-corte-di-giustizia-riconosce-la-violenza-sulle-donne-come-forma-di-persecuzione-contro-un-determinato-gruppo-sociale/file>.

³³ “Le sopravvissute possono anche subire traumi dopo essere state rimpatriate o identificate in Nigeria come vittime della tratta. Human Rights Watch ha scoperto che le autorità hanno trattato le sopravvissute come criminali, trattenendole in rifugi contro la loro volontà. Molte vittime hanno affermato di sentirsi sopraffatte dallo stress e dalla disperazione. Hanno denunciato la mancanza di cure e supporto adeguati mentre lottavano con problemi di salute mentale e fisica a lungo termine, nonché povertà, stigma sociale e isolamento”. Si veda HUMAN RIGHTS WATCH, “Crying since morning”: Trafficking survivors’ double trauma in Nigeria, 2019, disponibile al sito: <https://www.hrw.org/news/2019/12/16/crying-morning-trafficking-survivors-double-trauma-nigeria>.

³⁴ HUMAN RIGHTS WATCH, You Pray for Death - Trafficking of Women and Girls in Nigeria, 2019, disponibile al sito: <https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria>.

³⁵ La seconda ipotesi di protezione sussidiaria, prevista e disciplinata dall'art. 14, c. 1, lett. b), D. Lgs. 251/07, è riferita a colui che, in caso di ritorno nel Paese di origine, sarebbe esposto al rischio di subire atti di tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Nel sistema di protezione istituito dalla CEDU – che all'art. 3 proibisce in modo assoluto la tortura o le pene e trattamenti inumani e degradanti – è legittimo considerare i tre concetti in questione come distinti, ma concentrici, nel senso che ogni atto di tortura è anche un trattamento inumano, e ogni trattamento inumano è anche un trattamento degradante; mentre non è necessariamente vero il contrario. Secondo l'orientamento della Corte EDU, è punizione o trattamento degradante quello che “umilia o sminuisce un individuo, rivelando una mancanza di rispetto per la sua dignità, ovvero ledendo quest'ultima, generando sentimenti di paura, angoscia o inferiorità”, mentre configura la più grave fattispecie di punizione o trattamento inumano quello che “provoca intenzionalmente danni fisici concreti o sofferenze mentali o fisiche di particolare intensità”.

³⁶ Art. 28, comma 2, lett. b), D. Lgs. 25/2008.

³⁷ Strumento attraverso il quale lo Stato adempie ai propri obblighi di protezione e promozione dei diritti umani delle persone vittime di tratta, consentendo la corretta e precoce identificazione delle vittime e la loro assistenza. È costituito da un insieme di raccomandazioni e misure pratiche

L'essere sopravvissuta a gravi violazioni dei diritti umani rende la donna titolare di specifici diritti e proprio per tale motivo richiamano l'attenzione le modalità dell'esame di giudizio, una lunga ed articolata prova a ostacoli cui la stessa viene sottoposta.

Già portatrici di una doppia fragilità - pregressa, che ha contribuito ad esporla alla tratta³⁸, e attuale, per le esperienze di sfruttamento sofferte³⁹ - il sistema pare talvolta ignorare che la vita delle donne, segnata da abusi di natura sessuale e psicologici confinati in una «zona di latenza»⁴⁰, è scandita da tempi dell'emergere della sofferenza che sono singoli, misteriosi, in ragione di quelle sofferenze «inassimilabili» che producono «un'alterazione della percezione del tempo e della durata e, anche, una metamorfosi della loro (auto)rappresentazione sociale e dell'esperienza psichica di Se' e dell'Altro»⁴¹.

Gli effetti dei processi di vittimizzazione riprodotti dalle regole dell'asilo, con le loro mutazioni e rappresentazioni passivizzanti privano la donna di una soggettività politica, identificandola come persona bisognosa di aiuto, «collocata in una posizione di debito rispetto alle pratiche di protezione e cura»⁴².

Le donne sono chiamate dal sistema ad auto-identificarsi come vittime – seguendo un tempo preciso, scandito dalle regole dei programmi di emersione previsti dai progetti anti-tratta e dagli indicatori di valutazione da essi utilizzati - e, ciononostante, il paradosso: laddove i loro comportamenti non siano perfettamente aderenti al modello di vittima descritto dalle istituzioni, la conseguenza è quella del rifiuto delle istanze di protezione. Si configura, cioè, una distorsione del sistema di asilo: la presenza di elementi presupposti per la riconoscibilità in concreto della vulnerabilità da tutelare (la descrizione dello sfruttamento o l'accertamento degli indicatori, che comprendono anche la non collaborazione o la reticenza) diventa motivo per negare la protezione⁴³.

che guidano tutti gli attori coinvolti durante le diverse fasi necessarie nella lotta contro la tratta e il grave sfruttamento, in linea con gli esistenti standard di tutela dei diritti umani.

³⁸ Le donne adescate dalle organizzazioni criminali versano molto spesso in condizioni di indigenza, povertà, abbandono e in situazioni di violenza domestica.

³⁹ Fragilità che prende forma nella perdita di autostima, paura, difficoltà a concentrarsi e, talvolta, nella distorsione dei fatti.

⁴⁰ SIMONA TALIANI, *Il passato credibile e il corpo impudico. Storia, violenza e trauma nelle biografie di donne africane richiedenti asilo in Italia*, 2011, disponibile al sito <https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/100399/15312/Il%20passato%20credibile%20Lares.pdf>.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² SERENA CAROSELLI, *Una mobilità esasperante – Una vita a più tempi*, 2022, disponibile al sito <https://www.rivisteclueb.it/index.php/etnoantropologia/article/view/385/623>.

⁴³ MONIA GIOVANNETTI - NAZZARENA ZORZELLA, *Donne straniere e vulnerabilità. Una possibile lettura critica*, in ASGI (a cura di A. BRAMBILLA - P. DEGANI - M. PAGGI - N. ZORZELLA),

Ne consegue una cronicizzazione degli eventi traumatici nei percorsi di vita delle donne: per tentare di vedersi riconosciuto il proprio diritto alla vita, la stessa dovrà sottoporsi a un ulteriore giudizio, quello dell'autorità giudiziaria, in un procedimento che la costringe in un duraturo limbo in cui l'unica scelta di azione è quella di rivivere ancora una volta gli incubi della vittima.

4. Corpi che resistono

Agosto 2024 – marzo 2025.

Il verbale di dimissioni dal reparto di psichiatria dell'ospedale in cui Mariam è stata ricoverata prima in trattamento obbligatorio e, successivamente, volontario, riporta:

«All'ingresso in reparto la paziente appariva in stato di sedazione. Veniva impostata terapia con Talofen 25mg/ml 1 fl im x 2 die e Delorazepam 2mg 1 fl im x 3 die (...) Dopo i primi giorni di ricovero si è assistito ad un miglioramento del quadro psicopatologico con assenza di alterazioni formali e/o di contenuto del pensiero ed una maggior collaborazione della paziente (...) In data 19/7 è stato comunicato alla paziente il responso del Tribunale dei Minori, che ha previsto il collocamento del neonato in una famiglia affidataria per circa tre mesi. Nella stessa giornata l'assistente sociale comunicava disponibilità da parte del CAS di accogliere la paziente alle dimissioni, eventualità che la stessa accettava».

Il Tribunale per i Minorenni convalidava il provvedimento di allontanamento del piccolo Aboubacar dai genitori, collocandolo nella famiglia affidataria con cui ancora oggi, da oltre un anno, sta crescendo.

La decisione della Giudice minorile veniva adottata sulla base di due motivi: da un lato, l'impossibilità per Mariam di prendersi cura del bambino alla luce delle sue condizioni psicologiche; dall'altro, l'inesperienza come genitore di Moussa, padre per la prima volta, il quale - pur presente e collaborativo secondo l'osservazione del personale medico e del servizio sociale dell'ospedale - era privo di una rete familiare sul territorio che potesse aiutarlo a prendersi cura del neonato.

Dopo le dimissioni, Mariam faceva rientro al centro di accoglienza, dove si ricongiungeva con il compagno, conosciuto in Tunisia mesi dopo essersi affrancata dalla schiavitù domestica e con cui avviava in Italia un progetto familiare.

Donne straniere, diritti umani, questioni di genere. Riflessioni su legislazione e prassi, disponibile al sito <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/10/Volume-Completo-Donne-straniere-del-17-10-22-CON-COPERTINA.pdf>, p. 46.

Rientrare nella struttura in cui trascorreva la gravidanza attendendo l'arrivo del suo bambino rappresentava per Mariam l'inizio di un lungo calvario, reso ancora più doloroso dal condividere spazi e momenti di quotidianità con altre coppie ed i loro figli, anch'essi richiedenti asilo ospiti del centro.

La Giudice minorile disponeva incontri settimanali in luogo neutro della durata di un'ora tra Mariam, Moussa ed il bebè, che nel corso dei mesi - per favorire la familiarizzazione e l'attaccamento del neonato ai genitori - venivano aumentati a due incontri alla settimana, ciascuno di due ore. Contestualmente, l'autorità giudiziaria prescriveva la prosecuzione del percorso psichiatrico della madre e l'avvio della presa in carico del nucleo ai Servizi sociali ed al Servizio di neuropsichiatria infantile.

Nel corso dei mesi che seguivano, su indicazione dello psichiatra curante, la giovane riduceva l'assunzione della terapia antipsicotica, dimostrando piena collaborazione con le assistenti sociali e le educatrici dei luoghi neutri, rivelandosi inoltre adeguata ed accudente con il figlio.

Nelle relazioni più recenti dell'educatrice del luogo neutro, quest'ultima rilevava:

«I genitori erano felici ed emozionati nell'incontrare il figlio e lo hanno subito preso in braccio e coccolato (...) Entrati in stanza Mariam ha spogliato Aboubacar per fargli il massaggio e lui si è molto rilassato [...] C'è stato un bello scambio di sguardi ed interazioni di affetto. Mariam lo guardava e gli dava i baci e il piccolo rispondeva con le sue lallazioni, pare che si stia instaurando un buon legame di attaccamento (...) Entrambi i genitori sono attenti ai segnali del bambino, rispettando i suoi tempi e rispondendo prontamente se mostra segni di disagio. Gli incontri mostrano un'evoluzione positiva nel rapporto tra Aboubacar e i suoi genitori, evidenziando il loro impegno e la loro capacità di accudirlo con affetto e attenzione».

Nonostante i positivi rimandi, il rientro di Aboubacar presso i genitori era precluso da un nuovo elemento: nel mese di gennaio 2025, infatti, Mariam comunicava di essere in stato interessante e la propria decisione di portare a termine la gravidanza.

In merito a tale evento, la valutazione elaborata dalle psicologhe del servizio N.P.I. era netta:

«La signora, che inizialmente si è presentata come una donna decisa e determinata ad uscire da una situazione familiare svantaggiosa, affrontando da sola un viaggio molto rischioso che l'ha esposta a vivere dei traumi gravi, alle scriventi è parsa molto dipendente dal compagno ed intimorita da un contesto culturale che fatica a decodificare. Nel suo attuale contesto di vita non è parsa attiva nella ri-

cerca di qualche impegno che le consenta di occupare alcune ore della giornata, ed anche la sua conoscenza dell'italiano non sembra cresciuta. Nella cura del piccolo Aboubacar, invece, è parsa complessivamente sempre adeguata anche quando sola a gestirlo. Rispetto alla nuova gravidanza, le scriventi al momento non hanno compreso quali sentimenti la animino, se non alcuni suoi timori rispetto agli aspetti sanitari critici. Certamente la presenza della gravidanza di Mariam è elemento che complica la progettualità e le tempistiche che gli operatori avevano immaginato per il rientro di Aboubacar presso i genitori».

In sede di udienza veniva altresì depositata la relazione sul percorso di Mariam presso il centro Franz Fanon, servizio di psicoterapia e supporto psicosociale per migranti, rifugiati e vittime di tortura, avviato per iniziativa della difesa legale e della responsabile del centro accoglienza della donna.

Nel corso degli incontri, l'équipe notava:

«Mariam sceglie di riportare nei colloqui i passaggi che le sembrano più significativi. Non si sofferma troppo sui dettagli della vita familiare, raccontando di aver subito numerosi maltrattamenti nel paese di origine ed esperienze di abusi e sfruttamento in Tunisia. È un periodo caratterizzato dal tentativo di mettere da parte del denaro che termina nel momento in cui, assieme a Moussa, decide di tentare l'attraversamento del mare per giungere in Europa. Proprio riguardo l'attraversamento, Mariam decide di condividere il racconto di un primo episodio per lei significativo. Ci dice di aver fatto dalla Tunisia non uno, ma ben due tentativi di passare in Italia con la barca, ma che entrambi questi tentativi sono poi finiti in naufragio. In particolare, l'épisode che Mariam riporta con più carico emotivo è quello relativo al primo viaggio, quello che, per motivi di insufficiente disponibilità economica, tenta da sola senza Moussa. Nel corso di quel primo tragico naufragio, Mariam racconta di essere stata fra le pochissime persone sopravvissute ma di aver visto morire annegati dopo molte ore in mare diverse persone conosciute, qualche amica e molti bambini. Di queste immagini di morte, Mariam ci racconta di non essere riuscita a farsi sostenere nemmeno dal compagno, il quale, secondo lei, non ha mai compreso veramente l'impatto emotivo della vicenda, non riuscendo, di conseguenza, ad aiutarla (...) Nel corso della stessa seduta, Mariam torna sulla vicenda del figlio Aboubacar, creando di fatto una connessione emotiva tra gli episodi. In particolare, la signora ci riporta di aver fortemente discusso con il compagno avendo avuto l'impressione, non presa troppo seriamente dallo stesso, che il bambino non respirasse bene, ma non riuscendo a comunicare la cosa al personale sanitario per via della barriera linguistica, si era agitata ancora di più. L'episodio era poi rientrato, lasciando tuttavia a Mariam un senso di angoscia e la sensazione di sfiducia e di non sentirsi compresa dal personale sanitario. Il racconto degli episodi riportati appare lucido, coerente, dettagliato e lascia emergere un buon grado di consapevolezza dei processi cognitivi e affettivi che li hanno

accompagnati, mostrando fin da subito una buona capacità di rielaborazione delle dinamiche psichiche che hanno caratterizzato quei passaggi».

Ancora:

«A fine gennaio, la signora condivide con noi il suo attuale stato di gravidanza. Appare felice e emozionata per la situazione e ci racconta di come si sta organizzando per poter stare con Aboubacar in maniera più libera (...) Durante gli ultimi incontri di marzo, la signora si presenta molto scossa e si dice estremamente preoccupata per il parto del suo secondo figlio. Ha da poco ricevuto una visita in struttura da parte dei servizi, incontro dal quale ha recepito il rischio di dover partorire nuovamente all'ospedale in cui è nato Aboubacar, circostanza legata alla possibilità di un altro parto prematuro ed a una possibile crisi di astinenza da farmaci del nascituro. La reazione di Mariam rimanda ai temi dell'isolamento, della difficoltà di comunicazione e di comprensione del dispositivo culturale e medico in cui anche il banale ritmo degli impegni, delle visite e le modalità delle pratiche sanitarie sfuggono alla possibilità di cogliere il senso, in particolare per una madre straniera e al primo parto».

Infine, l'équipe evidenziava la centralità dell'ulteriore riavvicinamento di Aboubacar ai genitori, notando che la coppia «*concepiva un altro figlio all'interno di una cornice progettuale rassicurante, che ha sempre restituito loro l'idea che la situazione stesse procedendo al meglio*».

Senza fare alcun riferimento alla lettura etnopsichiatrica degli eventi, riprendendo nel decreto le valutazioni delle psicologhe del servizio di N.P.I. e i dubbi sollevati dalle assistenti sociali, la Giudice minorile confermava la collocazione del piccolo Aboubacar nella famiglia affidataria e rinviava ad una nuova udienza che fissava a distanza di otto mesi:

«All'esito dell'istruttoria svolta è risultata una positiva e fattiva collaborazione dei genitori con i servizi, che ha permesso di avviare un serio progetto di sostegno alla genitorialità e al minore. Permangono in ogni caso fragilità in capo ai genitori e la madre è attualmente in stato di gravidanza, circostanze che impongono la prosecuzione della collocazione extrafamiliare del minore».

Le donne vittime di tratta presentano una attitudine resiliente, costruita in un vissuto migratorio caratterizzato dalla resistenza contro la violenza dei propri abusanti, dei trafficanti e delle sfruttatrici a cui erano destinate. La loro resistenza è silenziosa ed i corpi delle sopravvissute sono «*corpi vivi*», che si trasformano a causa della forza ostile a cui si oppongono⁴⁴, corpi «*fuori luogo*»

⁴⁴ GAETANA TIZIANA IANNONE, *Sfide educative e progettualità emancipanti delle donne vittime di tratta*, 2025, disponibile al sito <https://romatrepress.uniroma3.it/libro/sfide-educative-e-progettualita-emancipanti-delle-donne-vittime-di-tratta/>.

e «corpi venduti, per cui di nessuno e di tutti, costretti a lasciare qualsiasi cosa, chiunque, ad andare da un'altra parte, chiamati ad abitare luoghi non sicuri, non definiti»⁴⁵.

Dopo essersi esposte e aver vissuto avvenimenti determinanti per la propria esistenza, queste donne mobilitano risorse interne ed esterne per avviare un processo di ricostruzione della propria vita, attraverso una forte sopportazione delle avversità, cui si avvicendano chiusura e opposizione alle spinte esterne di cambiamento⁴⁶.

Se l'esperienza della tratta è connotata da abusi, violenze e talvolta da interruzioni forzate di gravidanza, nelle biografie delle donne migranti la maternità - quando desiderata e cercata - rappresenta un approdo provvidenziale, identitario, sociale, oltre che possibilità di capovolgere lo stigma sociale della prostituta.

In molti contesti di origine, la maternità permette alla donna di emanciparsi dal ruolo di moglie e figlia, per conseguire il ruolo primario di generatrice di discendenza e di vita. Così, la risposta alla condizione di insicurezza temporale diviene la «possibilità di senso del futuro»⁴⁷ ed il contesto di accoglienza – seppur precario ed incerto per la sua condizione giuridica – diviene lo spazio in cui la maternità rappresenta occasione di rivalsa sociale per iniziare nuovi percorsi di vita.

Vivere “altrove” questo momento, tuttavia, significa districarsi, conciliare e mediare tra riferimenti, modelli e legami che stanno tra la cultura presente e quella originaria. La donna migrante deve funzionare «da ‘cerniera’», ed «il suo bambino è chiamato a costruire un’identità complessa a partire da almeno due diversi riferimenti culturali»⁴⁸.

Sono questi i corpi oggetto di valutazioni ed esami da parte delle autorità.

Le donne divengono parti processuali di procedimenti difficili da decifrare, attraverso un tempo drammaticamente lungo da tollerare o comprendere, in cui raramente la complessità dei loro percorsi, dello sfruttamento e delle violenze subite riescono ad emergere ed essere analizzati attraverso la giusta chiave di lettura, ciò che conduce a valutazioni finali incomplete, pregiudizievoli ed

⁴⁵ ROBERTO BENEDUCE, *Sessualità, corpi fuori luogo, cultura: pratiche e discorsi su migrazione e prostituzione*, Pagine, Gruppo Abele, 2003.

⁴⁶ GAETANA TIZIANA IANNONE, *Sfide educative...*, op. cit., p. 186.

⁴⁷ LAURA BEAR, “Doubt, conflict, mediation: the anthropology of modern time”, in «Journal of the Royal Anthropological Institute», 2014, citato in SERENA CAROSELLI, *Una mobilità esa-sperante...*, op. cit.

⁴⁸ FRANCA BALSAMO, *Da una sponda all'altra del Mediterraneo. Donne immigrate e maternità*, L'Harmattan Italia, Torino, 1997.

eurocentricamente orientate, che si riflettono nei provvedimenti decisorii che le etichettano come madri inadeguate o pericolose.

Ancora, come nel caso di Mariam, le patologie che insorgono vengono totalmente decontestualizzate in una ri-trascrizione neutra della storia migratoria che omette la necessaria interpretazione degli eventi con una lente adeguata al contesto in cui esse originavano e si sviluppavano. Parimenti, questo si verifica in relazione alla memoria traumatica che segna e pregiudica il benessere psicofisico delle donne per la sottoposizione a violenza domestica e familiare, a sfruttamento e tratta, a viaggi migratori caratterizzati da gravi violazioni dei diritti fondamentali stupri detenzioni arbitrarie e torture, senza garantire loro il riconoscimento effettivo di quanto loro accaduto⁴⁹.

Infine, il desiderio di maternità compiuta, di una nuova concreta occasione di provare le proprie capacità genitoriali nell'ambito di un percorso che continuamente le restituiva valutazioni positive, convincendola della possibilità di riappropriarsi di sé e del suo futuro rimasto incompiuto, viene svilito e quasi colpevolizzato dalle istituzioni, che leggevano l'avvenimento in una prospettiva univocamente occidentale.

Le norme che regolano la materia⁵⁰ prevedono però - oltre alla protezione del minore in situazione di rischio - un dovere di assistenza alla genitorialità finalizzato al superamento di tale situazione.

Parimenti a quanto accadeva nel caso di specie, l'esposizione a forme di violenza e le conseguenze che ne derivano non dovrebbero mai portare ad una attribuzione di colpa e di incapacità se non solo dopo che siano stati attivati *adeguati e duraturi sistemi di fuoriuscita*⁵¹.

Secondo il meccanismo predisposto dalle norme, pertanto, ogni autorità pubblica che adotta un rimedio che ha l'effetto di regolamentare la vita familiare e disporre una separazione è tenuto ad adottare misure idonee a favorire il ricongiungimento familiare del figlio ai genitori non appena ciò sia realmente possibile. Le decisioni adottate non in conformità di questi principi «cadono nell'errore di confondere la necessità di sostegno con la necessità di limitare la responsabilità genitoriale, finendo per colpevolizzare le madri di quelle condizioni che sono, molto spesso, il risultato inevitabile di una condizione giuridica e sociale».

⁴⁹ CRISTINA LAURA CECCHINI, *La sentenza A.I. c. Italia: donne e minori stranieri nella crisi dell'attuale sistema di protezione dei minori e dell'adozione legittimante di una prospettiva di genere*, in ASGI, op. cit., p. 89.

⁵⁰ Le norme del codice civile e la legge del 4 maggio 1983, n. 184, recante disposizioni in merito al "Diritto del minore ad una famiglia".

⁵¹ CRISTINA LAURA CECCHINI, op. cit., p. 97.

che le vuole precarie e di cui lo sfruttamento o i maltrattamenti si nutrono acutizzandola»⁵².

4. La lunga attesa di un finale

L'epilogo della storia di Mariam, nel giudizio che l'autorità elaborerà di lei quale (possibile) titolare del diritto alla protezione internazionale in ragione dell'esperienza di tratta vissuta e in quanto madre, non è ancora scritto.

Riflettere sul significato intrinseco delle esperienze che segnano la sua vita e quella delle donne che condividono con lei alcuni tratti esperienziali è importante e fondamentale per comprendere le carenze e le distorsioni di un sistema che, affrettato nell'attribuire etichette per semplificare i propri interventi⁵³, finisce per ostacolarle nella (ri)conquista della loro voce, del proprio passato e futuro.

I bisogni e le scelte individuali della persona sono centrali in questa riflessione e l'individuazione delle esigenze connesse alle esperienze vissute da parte dei diversi soggetti che sono chiamati a mettere in campo le misure di assistenza, accoglienza e tutela dei diritti – tra cui le autorità di asilo – è al contempo «una sfida e un obbligo ma anche, dalla prospettiva delle donne, uno strumento per la costruzione di percorsi di effettiva inclusione nel paese di asilo»⁵⁴.

La testimonianza del tempo vissuto da Mariam, destinato alla «*traduzione giuridica della violenza*»⁵⁵, consente di «cogliere le profonde contraddizioni del sistema umanitario occidentale, che sembrerebbe guidato dall'obiettivo di "salvare" la donna»⁵⁶, sottoponendola, nel farlo, a ripetute valutazioni ed alla continua richiesta di dimostrare qualcosa, aderendo a quella dimensione del ricatto che pervade la loro vita. Alle donne viene chiesto di collaborare con l'autorità e di essere credibile, di essersi affrancata dalla condizione di sfruttamento e di temere fondatamente un rischio per la propria vita, di aderire ai progetti e percorsi offerti nell'ambito dell'accoglienza, di essere costantemente disponibile a ripetere i traumi sperimentati e, infine, quando la maternità consente loro di

⁵² *Ibidem.*

⁵³ In particolare, quelle «*della vittima da salvare, della madre da rieducare, passando per la prostituta da redimere*», tratto da Barbara Pinelli, *Donne come le altre. Soggettività, relazioni e vita quotidiana nelle migrazioni delle donne verso l'Italia*, EditPress, Firenze, 2011, disponibile al sito https://www.editpress.it/wp-content/uploads/2021/05/ebook_donnecomealtre.pdf.

⁵⁴ CHIARA CIRILLO - FRANCESCA NICODEMI, *Donne e protezione internazionale: la tutela dei diritti e la risposta ai bisogni*, in ASGI, op. cit., pp. 287 ss.

⁵⁵ SERENA CAROSELLI, op. cit., p. 138.

⁵⁶ *Ibidem.*

riappropriarsi di sé e di realizzare la loro storia, di accettare i modelli genitoriali imposti dalle autorità e dalle istituzioni.

A queste condizioni, le loro vite divengono esistenze in cui il presente rischia di essere traumatico così come il passato narrato, e il futuro desiderato è attraversato dalla presenza dell'attesa di una liberazione che tarda ad avvenire.

Irene Pagnotta

Laureata nel 2015 presso l'Università degli Studi di Torino con una tesi comparativa sul trattamento penitenziario dello straniero in Italia e Spagna, dal 2019 Irene Pagnotta è avvocata iscritta all'Ordine degli Avvocati di Torino, specializzata nel campo del diritto dell'immigrazione. Socia ASGI, ha collaborato per diversi anni con la Human Rights and Migration Law Clinic (HRMLC), attività di sostegno legale ai richiedenti protezione internazionale ed alle vittime di tratta degli esseri umani, e con l'Osservatorio sulla giurisprudenza dei Giudici di pace in materia di immigrazione.